



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.146

OGGETTO: ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31/12/2019 - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:15** nella sala delle riunioni, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO		X
PEDUSSIA Marco	VICE SINDACO	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	ASSESSORE	X	
GRISTINA Giorgio	ASSESSORE		X
FAZION Micaela	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 146/GC del 30/12/2020

OGGETTO: ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31/12/2019 - DETERMINAZIONI

Il Vice Sindaco riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti, aggiornato con successivi periodici provvedimenti, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO;

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L.

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR;

Occorre precisare che la società Intercomunale Patrimonio Idrico alla data del 17 dicembre 2018 è stata tramite fusione creata una nuova società denominata S.I.S.I. s.r.l. (Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.)

- il Comune detiene quote di un consorzio rifiuti denominato CO.A.B.SE.R.

L'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede che:

- *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

- ai sensi del successivo comma 3, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Valutato che:

- dal piano operativo di razionalizzazione risulta in possesso di questo Ente la seguente società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO 0,92%;

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L. 5,481%

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR 3,76.

Che è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

Dalla ricognizione emerge che:

- è possibile mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nella seguente società:

Per questa società, infatti, non risultano in atto situazioni di criticità; la società ha chiuso in attivo il bilancio entro i termini previsti per legge pertanto si conferma il mantenimento.

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO 0,92%;

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L. 5,481%

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR 3,76;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si invita la Giunta comunale a deliberare in merito

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Vice Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) dettagliato per la partecipazione detenuta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sommariva del Bosco alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni;

- 3) DI DARE ATTO CHE si intende mantenere, ai sensi degli articoli 4 e 20 del D.Lgs. n. 75/2016, la propria partecipazione nella società ivi elencata;
- 4) DI DARE ATTO della fusione della società SIPI s.r.l. in S.I.S.I. s.r.l.;
- 5) DI DARE ATTO CHE:
 - la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile con il separato voto favorevole di tutti i presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: DR.SSA ZEROLI SONIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
PROVINCIA DI CUNEO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO
2016 N. 175 –RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE EX D.LGS. n. 100/2017.**

RELAZIONE

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 800 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, che detta regole precise per la partecipazione alle società.

2. Piano operativo e rendicontazione

L’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall’altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato mediante cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)” ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all’art.24, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte dei Conti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 27/12/2019 è stata effettuata la Revisione ordinaria delle partecipazioni per l’anno 2018, corredata dalla relativa relazione tecnica ai sensi dell’art.20, D.Lgs n.175/2016.

Il medesimo art.20 del D.lgs. N175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente tale revisione quale continua analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione e cessione.

Anche per l’anno 2019 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata in linea con l’analisi ed i contenuti della revisione ordinaria delle partecipazioni per l’anno 2019.

L'attuazione del processo di razionalizzazione e di risparmio intrapreso ormai da parecchi anni ha consentito di ridurre il numero delle società partecipate e nel contempo realizzare economie di spesa, evitare eventuali spese per ricapitalizzazioni e riduzione dei costi di gestione.

Si evidenzia che il comune di Sommariva del Bosco non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici. Il comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

Con riferimento alle società partecipate l'ente relaziona più volte nel corso dell'esercizio: con il DUPS all'approvazione del bilancio di previsione, nella salvaguardia degli equilibri e nel rendiconto della gestione.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

mantenimento della propria partecipazione nella seguente società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO 0,92%;

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L. 5,481%

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR 3,76;

(si precisa che la società SISI sr.l. è nata dalla fusione della società SIPI s.r.l. con le medesime quote di partecipazione)

Avviamento delle azioni di razionalizzazione: non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO' partecipa al seguente Consorzio:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti con una quota del 3,23%;

La partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.

Partecipazioni

S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2004 **Data termine della società:** 31/12/2030

Tipo di partecipazione: DIRETTA

Quota posseduta: 3 , 7 6 % Società a totale partecipazione pubblica.

Capitale sociale Importo € 2.500.000,00 **Patrimonio netto** al 31/12/2019 € 9.475.219,00

Oggetto Sociale:

1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società assume altresì la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività di erogazione dei servizi all'utenza, nonché le altre attività vietate dalle leggi vigenti.

4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino"

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile d'esercizio ai soci. Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4 c.1) e produce un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a).

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario

intraprendere azioni correttive.

SOCIETA' ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1996

Tipo di partecipazione: DIRETTA

Quota posseduta: 0,92 % Società a totale partecipazione pubblica.

Capitale sociale Importo € 7 0.000,00 **Patrimonio netto** al 31/12/2019 € 70.000,00

Oggetto Sociale:

1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La società gestisce la promozione turistica dei territori del Roero delle Langhe e del Monferrato.
3. La società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche.
4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.
2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.
3. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino"

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge la procedura di promozione del territorio a livello turistico

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

S.I.S.I. SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2018

Tipo di partecipazione: DIRETTA

Quota posseduta: 5 , 4 8 1 % Società a totale partecipazione pubblica.

Capitale sociale Importo € 200.000,00 **Patrimonio netto** al 31/12/2019 € 200.000,00

Oggetto Sociale:

1. Ai sensi delle leggi vigenti la società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società gestisce inoltre gli impianti delle acque e rete idriche

La società assume altresì la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

3. La società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività di erogazione dei servizi all'utenza, nonché le altre attività vietate dalle leggi vigenti.

4. La società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività contrattuale)

1. La società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino”

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge una fase del ciclo della gestione delle acque acquedotti e reti fognarie, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture. Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4 c.1) e produce un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a).

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.